

## Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

### MILLEPROROGHE E DECRETO PNRR 3 [d.l. 13/2023] – DOSSIER<sup>1</sup>

Uno sguardo alle disposizioni di maggiore interesse per le università introdotte da:

1. **Decreto Milleproroghe:** decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", **convertito in legge** il 24 febbraio 2023.
2. **Decreto PNRR 3:** decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune".

Al fine di agevolare l'individuazione delle disposizioni di maggior interesse per le università, le norme introdotte dal Decreto PNRR 3 e dal decreto "Milleproroghe" sono raggruppate in paragrafi tendenzialmente **omogenei per materia**.

### ENTRATA IN VIGORE

1. **Decreto Milleproroghe** (d.l. 198/2022) è entrato in vigore il 30 dicembre 2022, mentre le **modifiche** apportate in sede di conversione sono entrate in vigore il **28 febbraio 2023**.
2. **Decreto PNRR 3** (d.l. 13/2023) è entrato in vigore il **25 febbraio 2023** e dovrà essere convertito in legge, con le consuete modificazioni, entro il 26 aprile 2023.

### IN EVIDENZA

---

<sup>1</sup> Ha collaborato alla stesura del presente documento Giorgio Valandro, Università di Padova.

#### DOCENTI E RICERCATORI

- Contratti ricerca: no limiti su PNRR
- Proroga assegni ricerca
- Chiamate professori interni e ASN
- Lavoro agile per fragilità

#### PNRR

- Rendicontazione, banche dati, controlli
- Anticipazione risorse e semplificazioni

#### APPALTI

- Semplificazioni e digitalizzazione
- Accordi quadro e convenzioni centrali committenza
- Acquisto di beni e servizi informatici
- Concessioni di lavori - Contratti sopra soglia

#### IMMOBILI

- Immobili demanio per residenze universitarie
- Locazioni passive, IMU e mutui

#### ALTRE DISPOSIZIONI

- Formazione e abilitazioni
- Incarichi temporanei in area sanitaria

#### **STRUMENTI DI LETTURA**

1. Decreto Milleproroghe [d.l. 198/2022, convertito in legge]
  - [Testo coordinato del d.l. 198/2022](#) [link permanente a Normattiva.it]
  - [Iter e Dossier parlamentari](#)
2. Decreto PNRR 3 [d.l. 13/2023]
  - [Testo del d.l. n. 13/2023](#) [link permanente a Normattiva.it]
  - [Iter parlamentare - Dossier provvisorio, 1 marzo 2023](#)

**SELEZIONE PER LE UNIVERSITÀ**

<u>1. PERSONALE E CONCORSI</u>	1
<u>1.1. Ricercatori, contratti e assegni di ricerca</u>	1
<u>1.1.1. Proroga per assegni di ricerca</u>	1
<u>1.1.2. Contratti di ricerca: no limiti di spesa su fondi PNRR e bandi competitivi</u>	1
<u>1.1.3. Nuovi ricercatori RTT: riserva per ricercatori di tipo A</u>	1
<u>1.1.4. Imprese: esonero contributivo per dottorati e assunzioni</u>	2
<u>1.2. Chiamate professori e ASN</u>	2
<u>1.2.1. Riserva per studiosi abilitati alla prima fascia</u>	2
<u>1.2.2. Proroga chiamate interne e durata abilitazione</u>	2
<u>1.2.3. Proroga commissioni nazionali ASN e introduzione VI quadrimestre</u>	2
<u>1.3. Proroghe per assunzioni</u>	3
<u>1.3.1. Assunzioni relative a cessazioni 2013-2021</u>	3
<u>1.3.2. Assunzioni del personale in comando o distacco</u>	4
<u>1.4. Organizzazione e rapporto di lavoro</u>	4
<u>1.4.1. Proroga dei termini per l'adozione di PIAO e PTPC</u>	4
<u>1.4.2. Proroga del termine in materia di obblighi di trasparenza</u>	4
<u>1.4.3. Proroga del lavoro agile per i fragili</u>	4
<u>1.4.4. Polizze sanitarie integrative per docenti e personale della ricerca</u>	5
<u>2. PROROGHE IN MATERIA DI FORMAZIONE E ABILITAZIONI</u>	5
<u>2.1. Abilitazioni professionali, tirocini e lauree</u>	5
<u>2.1.1. Esami di abilitazione professionale ed attività pratiche o di tirocinio</u>	5
<u>2.1.2. Proroga prove finali dell'a.a. 2021/2022</u>	6
<u>2.2. Formazione in ambito sanitario</u>	6
<u>2.2.1. Formazione continua in medicina</u>	6
<u>2.2.2. Formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica</u>	6
<u>3. CONTROLLI, BANCHE DATI E ANTICIPAZIONI PNRR</u>	7
<u>3.1. Rendicontazione e controlli su misure PNRR</u>	7
<u>3.1.1. Rendicontazione e controllo su misure PNRR</u>	7
<u>3.1.2. Aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali del PNC</u>	7
<u>3.1.3. Banche dati per rendicontazione e controllo: privacy, CIG e CUP</u>	7
<u>3.1.4. Rappresentanti del MUR nei soggetti PNRR a partecipazione pubblica</u>	9
<u>3.1.5. Protocolli d'intesa con Guardia di Finanza</u>	9
<u>3.2. Anticipazione risorse e semplificazioni</u>	10

<a href="#"><u>3.2.1. Anticipazioni del MEF ai soggetti attuatori del PNRR</u></a>	10
<a href="#"><u>3.2.2. FFO a garanzia delle risorse ricevute</u></a>	10
<a href="#"><u>3.2.3. Termine per provvedere in caso di inerzia</u></a>	10
<a href="#"><u>3.2.4. Cabina di regia PNRR</u></a>	11
<a href="#"><u>4. APPALTI E PNRR</u></a>	11
<a href="#"><u>4.1. Semplificazioni appalti</u></a>	11
<a href="#"><u>4.1.1. Conferenza di servizi semplificata per infrastrutture di supporto</u></a>	11
<a href="#"><u>4.1.2. Accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza</u></a>	13
<a href="#"><u>4.1.3. Procedura semplificata di acquisto di beni e servizi informatici</u></a>	13
<a href="#"><u>4.1.4. Digitalizzazione dei servizi e delle attività della P.A.</u></a>	13
<a href="#"><u>4.2. Disposizioni transitorie e proroghe per diverse tipologie di appalti</u></a>	14
<a href="#"><u>4.2.1. Gare per servizi sostitutivi di mensa</u></a>	14
<a href="#"><u>4.2.2. Elenco per procedure di acquisto negoziate di servizi di informazione</u></a>	14
<a href="#"><u>4.2.3. Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori</u></a>	14
<a href="#"><u>4.2.4. Incentivazione investimenti pubblici per contratti pubblici sopra soglia</u></a>	14
<a href="#"><u>4.2.5. Proroga prezzari per contratti pubblici</u></a>	15
<a href="#"><u>5. IMMOBILI E RESIDENZE UNIVERSITARIE</u></a>	15
<a href="#"><u>5.1. Edifici e residenze universitarie</u></a>	15
<a href="#"><u>5.1.1. Immobili del demanio da destinare a residenze universitarie</u></a>	15
<a href="#"><u>5.1.2. Canoni locazioni passive</u></a>	16
<a href="#"><u>5.1.3. IMU: proroga al 30 giugno 2023</u></a>	16
<a href="#"><u>5.1.4. Mutui edilizia universitaria</u></a>	16
<a href="#"><u>5.2. Tutela dei beni culturali</u></a>	17
<a href="#"><u>5.2.1. SCIA per opere di manutenzione ordinaria su immobili tutelati</u></a>	17
<a href="#"><u>5.2.2. Verifica semplificata dell'interesse culturale</u></a>	17
<a href="#"><u>5.2.3. Normativa antincendio nei luoghi della cultura</u></a>	17
<a href="#"><u>6. AREA SANITARIA</u></a>	18
<a href="#"><u>6.1. Proroga per incarichi temporanei in ambito sanitario</u></a>	18
<a href="#"><u>6.1.1. Incarichi temporanei a medici iscritti all'ordine</u></a>	18
<a href="#"><u>6.1.2. Conferimento di incarichi a tempo determinato nell'ambito del SSN</u></a>	18
<a href="#"><u>6.1.3. Incarichi temporanei a medici in formazione specialistica o di medicina generale</u></a>	18
<a href="#"><u>6.1.4. Assunzione part-time di specializzandi</u></a>	18
<a href="#"><u>6.2. Credito d'imposta per attività in regime di impresa dei Policlinici</u></a>	19

# 1. PERSONALE E CONCORSI

## 1.1. Ricercatori, contratti e assegni di ricerca

### 1.1.1. Proroga per assegni di ricerca

Il decreto "Milleproroghe" in commento stabilisce che, **fino al 31 dicembre 2023**, le università e gli enti pubblici di ricerca **possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca** ex art. 22 legge n. 240/2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della recente riforma che ha introdotto i contratti di ricerca in sostituzione degli assegni di ricerca ([art. 6, comma 1, del d.l. 198/2022 - Milleproroghe](#), che modifica l'art. 14 comma 6-quaterdecies, del d.l. 36/2022)<sup>2</sup>.

Come precisato nella Relazione illustrativa, **in attesa** di definizione del nuovo contratto collettivo e dunque **della piena attivabilità della nuova figura del contratto di ricerca**, la proroga intende assicurare la possibilità di attivare posizioni all'interno del cosiddetto pre-ruolo universitario, al fine di consentire la prosecuzione del supporto alle attività di ricerca. In questa prospettiva, la proroga del termine ultimo per la possibilità di indire procedure di selezione per assegni di ricerca consente, da un lato, di dare compiuta ed organica attuazione alla riforma delle procedure di reclutamento nel sistema universitario e, dall'altro, di **dare continuità ai filoni di ricerca in corso di svolgimento nei singoli atenei** e di valorizzare, altresì, tramite la possibilità di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, i profili professionali più adeguati.

### 1.1.2. Contratti di ricerca: no limiti di spesa su fondi PNRR e bandi competitivi

Il Decreto PNRR 3 in commento modifica i limiti di spesa inizialmente introdotti dal d.l. 36/2022, in base ai quali la spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010 non poteva essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati (nuovo [art. 22, comma 6, legge 240/2010](#)).

Il decreto-legge in commento ha stabilito che, *nel periodo di attuazione del PNRR*, questo **limite di spesa non si applica a** ([art. 26, comma 6, decreto-legge n. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento):

- a) **risorse del PNRR;**
- b) **risorse derivanti da progetti di ricerca**, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di **bandi competitivi**.

### 1.1.3. Nuovi ricercatori RTT: riserva per ricercatori di tipo A

Il decreto PNRR 3 in commento interviene sul regime transitorio per la selezione di nuovi ricercatori (RTT) introdotto dal d.l. 36/2022 (vedi [Decreto PNRR 2 - DOSSIER](#)).

In particolare, viene estesa **fino al 31 dicembre 2026** (non più fino al 30 giugno 2025) l'operatività della riserva di una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei nuovi contratti da ricercatore a tempo determinato (nuovo art. 24 della l. 240/2010), ai soggetti che sono, o sono stati **per una durata non inferiore a un anno** (e non più nei tre anni antecedenti il 30 giugno 2022), titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo A (art. 14, co. 6-septiesdecies, del d.l. 36/2022, come modificato dall'[art. 26, comma 5, decreto-legge n. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

---

<sup>2</sup> Vedi [Dossier sui nuovi contratti di ricerca](#) introdotti dal decreto-legge n. 36/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (c.d. Decreto PNRR 2).

Restano invariati, invece, i requisiti per i soggetti che sono stati titolari, per una durata complessiva non inferiore a 3 anni, di uno o più assegni di ricerca (di cui all'art. 22 della l. 240/2010, nel testo vigente prima delle modifiche operate dal d.l. 36/2022).

#### *1.1.4. Imprese: esonero contributivo per dottorati e assunzioni*

Il decreto PNRR 3 in commento prevede l'applicazione dell'esonero contributivo dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL (ai sensi dell'art. 1, commi 100-105 e 107, legge 205/2017), alle imprese che partecipano al **finanziamento delle borse di dottorato innovativo** previste dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del PNRR e **assumono personale** in possesso del titolo di **dottore di ricerca** o che è o è stato titolare di **contratti di ricerca** o da **ricercatore a tempo determinato** (ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 240/2010) nel periodo di attuazione del PNRR ([art. 26, comma 7, d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

L'importo massimo dell'esonero contributivo è pari a 3.750 **euro su base annua** per ogni assunzione a tempo indeterminato, per un periodo **massimo di 24 mesi**, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque **non oltre il 31 dicembre 2026**.

Ciascuna impresa può richiedere il beneficio per **massimo due posizioni** attivate a **tempo indeterminato** per ciascuna borsa di dottorato finanziata, e comunque nel rispetto del regime *de minimis* di cui al Regolamento UE 1407/2013 della Commissione.

Il MUR, di concerto con il MEF e con il MLPS, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento, provvederà a disciplinare con decreto le modalità di riconoscimento dell'esonero contributivo.

## **1.2. Chiamate professori e ASN**

### *1.2.1. Riserva per studiosi abilitati alla prima fascia*

Il Decreto PNRR 3 in commento prevede che, nell'ambito della programmazione triennale, ogni università vincola le risorse corrispondenti ad **almeno un quinto** dei posti disponibili di professore di prima fascia **alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione** scientifica nazionale (ASN) per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento.

I **professori di prima fascia già in servizio sono esclusi** dalla partecipazione a tali procedimenti (nuovo comma 4-ter dell'art. 18 della legge 240/2010, inserito dall'[art. 26, comma 7, d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

### *1.2.2. Proroga chiamate interne e durata abilitazione*

Il decreto Milleproroghe ha prorogato al **31 dicembre 2025** (quattordicesimo anno successivo all'entrata in vigore della legge 240/2010) il termine ultimo per **attivare il procedimento di chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia** di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università precedente, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale (art. 6, comma 8-quinquies, d.l. 198/2022 - Milleproroghe).

Lo stesso decreto Milleproroghe, proroga la **durata dell'abilitazione scientifica nazionale** dei docenti universitari **da 10 a 11 anni** (art. 6, comma 4-bis, del d.l. 228/2021, modificato dall'[art. 6, comma 8-sexies, del d.l. 198/2022 - Milleproroghe](#) in commento).

### *1.2.3. Proroga commissioni nazionali ASN e introduzione VI quadrimestre*

Il decreto Milleproroghe in commento ha introdotto il **VI quadrimestre della tornata dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) 2021-2023** e contestualmente ha prorogato il termine per la **conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali ASN** fino al **31 dicembre 2023** ([art. 6, comma 8, del d.l. 198/2022 - Milleproroghe](#), che proroga e integra il decreto direttoriale del MUR n. 251 del 29/01/2021, adottato ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010).<sup>3</sup>

Conseguentemente, la data ultima per la **presentazione delle domande** con le regole e la commissione già nominata della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 è fissata al **7 giugno 2023**, anziché al 6 febbraio. I lavori riferiti al VI quadrimestre si dovranno concludere entro il 7 ottobre 2023.

Questo intervento si è reso necessario in quanto non è stata ancora data attuazione alla recente riforma, che ha introdotto i gruppi scientifico-disciplinari (GSD) in sostituzione dei macrosettori e dei settori concorsuali attualmente utilizzati per le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale in corso (nuovo art. 15 della legge 240/2010, modificato dall'art. 14, commi da 6-bis a 6-vicies semel, del d.l. 36/2022).

In via transitoria, si è provveduto a salvaguardare le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale in corso (2021-2023), garantendo l'applicazione delle disposizioni relative ancora ai "vecchi" settori concorsuali in via di superamento.

Tuttavia, il prolungato ritardo della prevista proposta del CUN per l'individuazione dei GSD rende **impossibile l'entrata a regime della tornata ASN 2023-2025**, per la quale sarebbero indispensabili adempimenti preparatori che peraltro non possono essere svolti anche per l'indisponibilità degli indicatori di produttività scientifica aggiornati al nuovo perimetro, nonché della disponibilità degli aspiranti commissari (presumibilmente a valle di una opzione di incardinamento tra GSD diversi).

Per queste ragioni, viene istituito nell'ambito del bando ASN 2021-2023, il VI quadrimestre (7 febbraio 2023 – 7 giugno 2023), **confermando le commissioni già nominate** e pienamente operative dal 2021, al fine di consentire ai candidati di accedere alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione in continuità con le procedure ad oggi in essere, **senza dover attendere la definizione dei GSD**, in assenza dei quali non è possibile l'avvio della tornata ASN 2023-2025.

Il procedimento di formazione delle **nuove Commissioni nazionali** di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 sarà avviato **entro il 31 luglio 2023**.

## **1.3. Proroghe per assunzioni**

### *1.3.1. Assunzioni relative a cessazioni 2013-2021*

Il Decreto Milleproroghe in commento proroga al **31 dicembre 2023** i termini per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e **anche 2021**. Le relative autorizzazioni ad assumere, se previste, possono essere concesse entro il **31**

---

<sup>3</sup> Come sottolineato nella Relazione illustrativa, si tratta di una soluzione già adottata nel 2020 (con l'art. 7-bis del decreto-legge n. 22/2020), con la proroga delle funzioni della commissione ASN del tempo, in considerazione della situazione emergenziale dovuta al COVID-19 che impediva una soluzione alternativa.



**dicembre 2023** ([art. 1, comma 2, lett. a, del d.l. 198/2022 - Milleproroghe](#), che proroga ulteriormente quanto già prorogato dall'art. 1, comma 2, lett. a, d.l. 192/2014<sup>4</sup>).

La proroga consente di disporre, **anche per l'anno 2023**, delle risorse per le assunzioni riferite alle risorse derivanti dalle **cessazioni intervenute non solo nell'anno 2022, ma anche nel periodo 2013-2021**. In questo modo, le università potranno utilizzare, senza doverle mandare in economia, le risorse già accantonate in base a leggi precedenti che non sono state utilizzate nei tempi previsti.

Per quanto riguarda l'università, si tratta di assunzioni di **personale a tempo indeterminato** e di **ricercatori a tempo determinato**, originariamente previste per ciascuno degli anni 2014-2022, per le università statali, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi in ciascun anno precedente. Tali facoltà sono ammesse:

- fatte salve alcune eventuali maggiorazioni per le assunzioni di ricercatori (a tempo determinato);
- nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente: al 50% di quella relativa al personale cessato negli anni 2013-2014; al 60% di quella relativa al personale cessato nell'anno 2015; all'80% di quella relativa al personale cessato nell'anno 2016; al 100% di quella relativa al personale cessato negli anni 2017-2021.

#### *1.3.2. Assunzioni del personale in comando o distacco*

Il decreto Milleproroghe in commento ha disposto, in sede di conversione in legge, la proroga **fino al 31 marzo 2023** (non più fino al 31 dicembre 2022), la possibilità per le amministrazioni interessate di attivare **procedure straordinarie di inquadramento in ruolo**, nel limite del 50% delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, a favore del **personale non dirigenziale in comando o distacco** (non obbligatori) già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (tra cui anche le università), ad eccezione del personale appartenente al servizio sanitario nazionale e di quello in regime di diritto pubblico (art. 6, comma 3, del d.l. 36/2022, come modificato dall'[art. 1, comma 22-quater, d.l. 198/2022 - Milleproroghe](#)).

In tema di comando o distacco da società a controllo pubblico vedi anche la [Legge di Bilancio 2023 - DOSSIER](#).

## **1.4. Organizzazione e rapporto di lavoro**

#### *1.4.1. Proroga dei termini per l'adozione di PIAO e PTPC*

Il decreto Milleproroghe differisce dal 31 gennaio 2023 al **31 marzo 2023** i termini previsti per l'**adozione** annuale da parte delle P.A. del **Piano integrato di attività e di organizzazione** (PIAO) e del **Piano triennale per la prevenzione della corruzione** (PTPC): [art. 10, comma 11-bis, del d.l. 198/2022 - Milleproroghe](#).

#### *1.4.2. Proroga del termine in materia di obblighi di trasparenza*

Per l'anno 2023, il decreto Milleproroghe differisce al **1° gennaio 2024** il termine a decorrere dal quale trovano applicazione le **sanzioni** previste dalla legge sulla concorrenza 2017 per l'**inosservanza degli obblighi di trasparenza in materia di erogazioni pubbliche** ([art. 22-bis del d.l. 198/2022 - Milleproroghe](#)).

---

<sup>4</sup> L'art. 1, comma 3, lett. a) del decreto-legge n. 192/2014, poi prorogato ogni anno dai successivi decreti "Milleproroghe", ha inizialmente prorogato i termini del [decreto-legge n. 112/2008, art. 66, comma 13-bis](#) (relativo ai limiti al turnover imposti alle università).



L'inosservanza degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche - di cui ai commi 125 e 125-bis della legge 124/2017 - comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000€, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (tra cui le università).

Quindi, con la norma in esame, viene esclusa anche per l'anno in corso l'applicazione delle sanzioni riferite agli obblighi informativi che devono essere adempiuti nel 2023, con un ulteriore differimento della loro decorrenza all'anno successivo.

#### *1.4.3. Proroga del lavoro agile per i fragili*

Il decreto Milleproroghe proroga fino al **30 giugno 2023** l'istituto del **lavoro agile** per i **lavoratori fragili**, dipendenti pubblici e privati, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli (art. 1, comma 306, della legge 197/2022, modificato dall'[art. 9, comma 4-ter, del d.l. 198/2022 - Milleproroghe](#) in commento).

Rientrano nella categoria dei fragili i lavoratori affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022.

Il decreto Milleproroghe proroga fino al 30 giugno 2023 l'istituto del lavoro agile, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, **anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio** da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro (art. 10, comma 2, del d.l. 24/2022, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B, modificato dall'[art. 9, comma 5-ter, del d.l. 198/2022 - Milleproroghe](#)).

Si ricorda che, per i dipendenti pubblici, in tali casi, non si applica il principio, posto dalla disciplina sul lavoro agile, della responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza e il buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

#### *1.4.4. Polizze sanitarie integrative per docenti e personale della ricerca*

Il Decreto PNRR 3 in commento ha introdotto la possibilità, per le università statali, di destinare **una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca**, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione, per la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in favore di personale docente e della ricerca nel limite di un importo **non superiore all'1% della spesa annua per lo stesso**

**personale** e nel limite massimo delle risorse rimborsate, sulla base delle indicazioni stabilite con decreto del MUR ([art. 26, comma 8, d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

## **2. PROROGHE IN MATERIA DI FORMAZIONE E ABILITAZIONI**

### **2.1. Abilitazioni professionali, tirocini e lauree**

#### *2.1.1. Esami di abilitazione professionale ed attività pratiche o di tirocinio*

Il Decreto Milleproroghe in commento ha prorogato dal 31 dicembre 2022 al **31 dicembre 2023** la possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli **esami per l'abilitazione** relativi ad alcune professioni nonché delle **attività pratiche o di tirocinio** previste per l'abilitazione all'esercizio di professioni o previste nell'ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio - ivi comprese le attività suddette che siano volte al conseguimento dell'abilitazione professionale (art. 6, comma 4, primo periodo, del d.l. 228/2021, modificato dall'[art.6, comma 8-bis del d.l. 198/2022 - Milleproroghe](#)).

La proroga riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalità di svolgimento:

- degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile;
- delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

La proroga **non si applica**, invece a coloro che hanno conseguito:

- **lauree magistrali abilitanti** all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo;
- **lauree professionalizzanti abilitanti** all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale.

#### *2.1.2. Proroga prove finali dell'a.a. 2021/2022*

Con il Decreto Milleproroghe in commento, l'**ultima sessione delle prove finali** per il conseguimento del titolo di studio relative all'a.a. 2021/2022 è prorogata al **15 giugno 2023**, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo ([articolo 6, comma 8-ter, del d.l. 198/2022 - Milleproroghe](#)).

Conseguentemente, è **prorogato ogni altro termine connesso** ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.

### **2.2. Formazione in ambito sanitario**

#### *2.2.1. Formazione continua in medicina*

Il Decreto Milleproroghe in commento è stato modificato in sede di conversione in legge, prevedendo la proroga al **31 dicembre 2023** del periodo per la **maturazione automatica dei crediti formativi per ECM** (attività di formazione continua in medicina), per il **triennio 2020-2022**. Detti crediti, pertanto, si intendono già maturati in ragione di un terzo in tale periodo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza pandemica per COVID-19.

Il **triennio formativo 2023-2025** ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza **dal 1° gennaio 2023**.

La **certificazione** dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i **trienni 2014-2016 e 2017-2019** può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso **crediti compensativi** definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua (nuovi commi 1-bis e 1-ter dell'art. 5-bis del d.l. 34/2020, inseriti dall'[art. 4, comma 5, d.l. 198/2022 - Milleproroghe](#)).

#### *2.2.2. Formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica*

Il decreto Milleproroghe in commento ha prorogato dal 31 dicembre 2022 al **30 giugno 2023** il termine per l'emanazione del decreto di **definizione dell'ordinamento didattico** della formazione universitaria in **osteopatia e in chiropratica** nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi (art. 7, comma 2, legge 3/2018, modificata dall'[art. 6, comma 5, del d.l. 198/2022 - Milleproroghe](#)).

Per altre proroghe e modifiche vai alla sezione AREA SANITARIA di questo Dossier.

### **3. CONTROLLI, BANCHE DATI E ANTICIPAZIONI PNRR**

#### **3.1. Rendicontazione e controlli su misure PNRR**

##### *3.1.1. Rendicontazione e controllo su misure PNRR*

Al fine di rendere tempestiva l'attuazione del PNRR e del relativo PNC, le università statali seguono le **procedure di controllo e rendicontazione delle misure** relative ai medesimi piani, servendosi di **sistemi interni di gestione e controllo** in grado di assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate e il raggiungimento degli obiettivi:

- a) osservando le **disposizioni generali di contabilità pubblica**;
- b) **attestando al MUR gli esiti** conseguenti - dove previsto anche per il tramite dei soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti a tal fine -, così da consentire al Ministero di adempiere agli eventuali ulteriori obblighi a suo carico ([art. 27, comma 2, d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

Le università adempiono nell'esercizio della loro **autonomia responsabile**, ferma restando la possibilità di specifiche **verifiche, anche a campione, da parte del MUR**, sugli esiti dichiarati e sui controlli effettuati ([art. 27, comma 3, d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

##### *3.1.2. Aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali del PNC*

Considerati gli **aumenti eccezionali dei prezzi** delle materie prime e dell'energia, per raggiungere gli **obiettivi finali di realizzazione previsti per il PNC**, il MEF, con decreto da adottare entro il 26 aprile 2023 di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di PNRR, provvede all'**aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali** di cui all'allegato 1 del decreto del MEF del 15 luglio 2021, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano, ferma restando la necessità di assicurare il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC.

Nelle more dell'adozione del suddetto decreto, per gli interventi del PNC per i quali il cronoprogramma procedurale prevede l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine ai relativi adempimenti, è comunque consentito per il

primo semestre 2023 l'accesso al **Fondo per l'avvio di opere indifferibili** ([art. 7, comma 1, del d.l. 13/2023 in commento](#)).

### 3.1.3. *Banche dati per rendicontazione e controllo: privacy, CIG e CUP*

Il decreto PNRR 3 stabilisce che, per assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sulle attività finanziate nell'ambito del PNRR e delle politiche di coesione, del PNC, e delle politiche di investimento nazionali, le amministrazioni competenti (tra cui **le università**) inseriscono all'interno dei **sistemi informativi** gestiti dal **Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato** il codice fiscale, la partita IVA ed eventuali altri **dati personali**, necessari **per l'identificazione fiscale** dei soggetti destinatari, aggiudicatari o altri soggetti che, a qualsiasi titolo, ricevano benefici economici ([art. 5, comma 1, del d.l. 23/2023 - PNRR 3](#) in commento).

Questi dati potranno essere utilizzati dalla Ragioneria generale e dalle amministrazioni centrali responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi, nonché dagli organismi di controllo nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive competenze, per attività finalizzate a controllo, ispezione, valutazione, monitoraggio, ivi comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre PA. I dati sono pubblicati, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza, nel sistema ReGis e sul portale OpenCoesione.

Esclusivamente in caso di **stretta necessità** e con modalità rigorosamente **proporzionate** alla finalità perseguita, per la rilevazione di specifiche condizioni di accesso ai benefici o di cause di impedimento, l'acquisizione dei dati può riguardare anche ([art. 5, comma 1, del d.l. 23/2023 - PNRR 3](#) in commento):

- a) **dati relativi alla salute**,
- b) **minori d'età**,
- c) **categorie particolari di dati personali** di cui all'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR).

Il **Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato** tratta i dati di monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di coesione comunitarie e nazionali, nonché del PNC e delle politiche di investimento nazionali **nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy** di cui al Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR), per quanto necessario ai fini di controllo, ispezione, valutazione, monitoraggio. Inoltre, effettua l'incrocio e il **raffronto** con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende accessibili questi dati alle Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi o titolari degli interventi e dei progetti PNR e agli organismi di gestione e controllo nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive competenze e salvi i limiti legislativi previsti a tutela dei dati personali ([art. 5, comma 2, d.l. 23/2023 - PNRR 3](#) in commento).

I dati in questione sono **pubblicati** ([art. 5, comma 3, d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento):

- a) nell'ambito delle informazioni da rendere in materia di **attuazione finanziaria, fisica e procedurale** relative a ciascun progetto, ai sensi dell'art. 1, comma 1044, della legge 178/2020;

- b) sul **portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione comunitarie e nazionali** di cui all'art. 46, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento UE 2021/1060 e all'art. 115, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento UE n. 1303/2013.

In ogni caso, **non sono soggetti a pubblicazione** ([art. 5, comma 4, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento):

- a) i dati appartenenti alle **categorie particolari** di cui all'art. 9, paragrafo 1, del GDPR e relativi a **condanne penali e reati**;
- b) i dati identificativi delle **persone fisiche** destinatarie di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di **vantaggi economici** da cui si possano ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati;
- c) i dati riguardanti i **minori d'età**.

### **CIG ordinario sopra i 5.000 euro**

A decorrere **dal 25 febbraio 2023**, per consentire l'**acquisizione automatica dei dati** e delle informazioni necessari al monitoraggio del PNR e del PNC di cui all'art. 1 del d.l. 59/2021, per gli **affidamenti superiori a 5000 euro** è sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all'intervento, l'acquisizione di un codice identificativo di gara (**CIG ordinario**) ([art. 5, comma 5, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

*[Per le altre novità in tema di appalti vai alla sezione APPALTI E PNRR]*

### **Fatture: CUP obbligatorio e banca dati unitaria**

A partire **dal 1° giugno 2023**, le **fatture** relative all'acquisizione dei **beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive**, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una P.A., anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il **Codice unico di progetto (CUP)** di cui all'art. 11 della legge 3/2003, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Questo obbligo **non si applica** per le **istanze di concessione** di incentivi presentate **prima dell'entrata in vigore della legge di conversione** del decreto PNRR 3 in commento ([art. 5, comma 6, d.l. 13/2023 - PNRR 3](#)).

In relazione alle **procedure di assegnazione di incentivi** in corso al **25 febbraio 2023** che (nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile) ammettono il **sostenimento delle predette spese prima dell'atto di concessione** dell'incentivo o alla data di comunicazione del CUP, le **P.A. titolari delle misure**, anche nell'ambito delle disposizioni che ne disciplinano il funzionamento, impartiscono ai beneficiari le **istruzioni necessarie** per garantire la **dimostrazione** - anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa - della **correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto** finanziato con risorse pubbliche ([art. 5, comma 7, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

Per assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l'efficacia, i **dati delle fatture elettroniche** in esame confluiscono nella **banca dati unitaria** delle amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 13 della legge 196/2009) e sono messi a **disposizione delle P.A. che concedono gli incentivi alle attività produttive** anche per semplificare i processi di concessione, assegnazione e gestione dei medesimi incentivi, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei



dati personali di cui al **GDPR** e del **Codice in materia di protezione dei dati personali** ([art. 5, comma 7, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#)).

#### *3.1.4. Rappresentanti del MUR nei soggetti PNRR a partecipazione pubblica*

Il Decreto PNRR 3 in commento si propone di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del MUR relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR e del relativo PNC. I **oggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti** a tal fine integrano i propri organi statutari di gestione e controllo con **uno o più rappresentanti designati dal Ministero** nonché, su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata. Con decreto del MUR, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in commento (ossia entro il 26 maggio 2023), vengono stabilite le modalità per l'attuazione della suddetta integrazione.

Le designazioni così effettuate non determinano la cessazione dall'incarico dei componenti in carica. I relativi compensi sono integralmente a carico dei soggetti a partecipazione pubblica e non comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica ([art. 27, comma 1, d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

#### *3.1.5. Protocolli d'intesa con Guardia di Finanza*

È stata estesa anche agli enti territoriali e agli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR (tra cui le università) la **possibilità** di stipulare specifici **protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per rafforzare le attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le competenze in materia dell'ANAC (art. 7, comma 8, del d.l. 77/2021, modificato dall'[art. 1, comma 4, lettera f\), n. 3 del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

Al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, il **Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato** promuove misure volte a **razionalizzare e semplificare le procedure di controllo del PNRR**, secondo il principio di proporzionalità, anche mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate supportate da sistemi informatici, previa condivisione con le Amministrazioni titolari di interventi PNRR e con le istituzioni e gli Organismi interessati nell'ambito del tavolo di coordinamento dei controlli e della rendicontazione del PNRR operante presso il medesimo Dipartimento (nuovo comma 8-bis dell'art. 7 del d.l. 77/2021, introdotto dall'[art. 1, comma 4, lettera f\), n. 4, d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

## **3.2. Anticipazione risorse e semplificazioni**

#### *3.2.1. Anticipazioni del MEF ai soggetti attuatori del PNRR*

Il Decreto PNRR 3 in commento prevede che il **MEF**, per semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR e velocizzare l'avvio e l'esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, possa disporre **anticipazioni in favore dei relativi soggetti attuatori**, sulla base di  **motivate richieste** di questi ultimi, sentite le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono, nell'ambito delle **disponibilità del conto corrente** di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del

Next Generation EU - Italia - Contributi a fondo perduto» ([art. 6, comma 1, d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento). Pertanto, le anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori non sono più disposte dal MEF con proprio decreto.

Per i soggetti attuatori, le menzionate anticipazioni costituiscono trasferimenti di risorse **vincolati alla realizzazione tempestiva degli interventi PNRR** per i quali sono erogate, ragion per cui i soggetti attuatori dovranno **riversare l'importo dell'anticipazione non utilizzata** a chiusura degli interventi nel richiamato conto corrente della tesoreria centrale (nuovo comma 6 dell'art. 9, del d.l. 152/2021, sostituito dall'[art. 6, comma 1, d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

### 3.2.2. FFO a garanzia delle risorse ricevute

Il Decreto PNRR 3 in commento prevede che le università statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli enti pubblici di ricerca, le Istituzioni statali AFAM e i **oggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti** per promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del MUR, possono fornire, a **garanzia delle risorse ricevute** ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i **fondi assegnati dal MUR in relazione al funzionamento ordinario** ([art. 27, comma 4, d.l. 13/2023 - PNRR 3](#)).

Per i **oggetti a partecipazione pubblica** appositamente costituiti, i **fondi di funzionamento ordinario** costituiscono **idoneo strumento di garanzia** a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC ([art. 27, comma 5, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

### 3.2.3. Termine per provvedere in caso di inerzia

È stato ridotto da 30 a **15 giorni** il **termine per provvedere**, assegnato direttamente dal Ministro competente nel caso di inadempimento, ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti ascrivibile a un soggetto attuatore diverso da un ente territoriale (art. 12, comma 3, del d.l. 77/2021, così modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. a\), n. 2 del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

Ciò anche nel caso in cui il ritardo o l'inerzia riguardi una **pluralità di interventi** ovvero l'attuazione di un **intero programma** di interventi (nuovo comma 5-bis dell'art. 12 del d.l. 77/2021, introdotto dall'[art. 3, comma 1, lett. a\), n. 4 del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento)

Il decreto-legge PNRR 3 interviene inoltre sulla procedura per l'esercizio dei **poteri sostitutivi** nel caso di perdurante inerzia, apportando piccole modifiche al dettato dell'art. 12 del d.l. 77/2021.

In particolare, in caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri:

- individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, o in alternativa
- nomina uno o più commissari *ad acta*.

Ai **commissari ad acta** vengono attribuiti in via sostitutiva il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società a partecipazione pubblica (art. 2 del d.lgs. 175/2016) o di altre amministrazioni specificamente indicate. Deve in ogni caso essere assicurato, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti



o organi coinvolti (art. 12, comma 2, del d.l. 77/2021, modificato dall'[art. 3, comma 1, lett. a\), del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

#### *3.2.4. Cabina di regia PNRR*

Il Decreto PNRR 3 in commento sopprime il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale (disposta dall'[art. 1, comma 4, lett. c\), del decreto-legge n. 13/2023 - PNRR 3](#)), trasferendo le funzioni alla Cabina di regia per il PNRR (istituita dall'art. 2, d.l. 77/2021).

La Cabina di regia, quindi, garantisce la **cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale** attraverso la partecipazione alle sedute dei presidenti degli organismi esponenziali degli enti territoriali e dei **rappresentanti** delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, **del sistema dell'università e della ricerca**, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto PNRR 3. **Nel frattempo**, alla cabina di regia partecipano i rappresentanti del Tavolo permanente, tra cui il **Presidente della CRUI** (vedi DPCM 14 ottobre 2021).

Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della cabina di regia, **non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati** (nuovo comma 3-bis dell'art. 2 del d.l. 77/2021, inserito dall'[art. 1, comma 4, lett. b\), n. 2, d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

## **4. APPALTI E PNRR**

### **4.1. Semplificazioni appalti**

#### *4.1.1. Conferenza di servizi semplificata per infrastrutture di supporto*

Il Decreto PNRR 3 in commento interviene nuovamente sulle disposizioni speciali introdotte dall'art. 48 del d.l. 77/2021 in materia di **contratti pubblici** e dall'art. 207, comma 1, del d.l. 34/2020, in materia di **liquidità delle imprese appaltatrici**, estendendone la portata applicativa alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC, dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea ed ora **anche dai fondi delle infrastrutture di supporto** ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse (art. 48, comma 1, del d.l. 77/2021, così modificato dall'[art. 14, comma 1, lett d\), n. 1, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

Per queste finalità, in **deroga** a quanto previsto dall'art. 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del d.lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del **progetto di fattibilità tecnica ed economica** di cui all'art. 23, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo, dell'art. 48, del d.l. 77/2021.

In questi casi, la **conferenza di servizi** di cui all'art. 27, comma 3, del Codice dei contratti pubblici è svolta dalla stazione appaltante in **forma semplificata** (ai sensi dell'art. 14-bis, della legge 241/1990), senza che per la convocazione sia previamente espletata la procedura di cui all'art. 2, del DPR n. 383/1994.

La **determinazione conclusiva** della Conferenza approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 12, del d.p.r. 327/2001 e **tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari** anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative (art. 48, comma 5, del d.l. 77/2021, così sostituito dall'[art. 14, comma 1, lett d\), n. 2, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

Vengono poi aggiunti ulteriori disposizioni specifiche relative alla **valutazione di impatto ambientale** e alla sussistenza di un **interesse archeologico** (nuovi commi da 5-bis a 5-quinquies, dell'art. 48, del d.l. 77/2021, introdotti dall'[art. 14, comma 1, lett d\), n. 2, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

Al fine di accelerare e semplificare i procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC, dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea e delle infrastrutture di supporto ad essi connesse, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono stipulare **appositi atti convenzionali** recanti l'individuazione di un **unico soggetto attuatore**, per coordinare gli interventi appena citati ([art. 14, comma 3, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

Per accelerare l'**avvio di investimenti pubblici** - in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027 - mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, la società **Invitalia S.p.A.**, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove la definizione e la stipulazione di **appositi accordi quadro** che indichino i termini e le condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. Ulteriori indicazioni vengono fornite in merito alla verifica preventiva della progettazione (comma 6-quater, dell'art. 10, del d.l. 77/2021, così modificato dall'[art. 14, comma 2, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano **fino al 31 dicembre 2023**, salvo termini più lunghi, le disposizioni

- riguardanti le procedure per l'**incentivazione degli investimenti pubblici** in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e sopra soglia - in quest'ultimo caso con alcune eccezioni - previste dagli artt. 1 e 2, del d.l. 76/2020;
- di cui all'art. 1, commi 1 e 3, del d.l. 32/2019.

Ulteriori disposizioni riguardano le procedure espletate da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori ([art. 14, comma 4, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

Sono **ridotti alla metà** i termini previsti dal testo unico in materia di **espropriazione per pubblica utilità** - salvo alcune eccezioni - al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del PNC. Inoltre, norme puntuali vengono introdotte relativamente al **decreto di occupazione d'urgenza** preordinato all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi sopra citati ([art. 14, commi 6 e 7, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

Vengono inoltre modificate alcune disposizioni relative all'accelerazione del procedimento in **conferenza di servizi** (art. 13, comma 1, del d.l. 76/2020, così modificato dall'[art. 14, comma 8, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

Sono sempre richiesti [vedi supra Rendicontazione e controlli]:

- il **CIG ordinario** affidamenti superiori a **5.000 euro**;
- indicazione del **CUP in fattura**.

#### *4.1.2. Accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza*

Al fine di non pregiudicare il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, considerati i tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara e dell'ampia adesione a tali strumenti, il Decreto PNRR 3 in commento prevede che gli **accordi quadro**, le **convenzioni** e i **contratti quadro** (di cui all'art. 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del Codice dei contratti pubblici) **in corso al 25 febbraio 2023** - anche per effetto di precedenti proroghe - e con **scadenza entro il 30 giugno 2023**, sono **prorogati** con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2023**.

Fermo restando questo limite temporale, la **proroga non può eccedere il 50% del valore iniziale** della convenzione o dell'accordo quadro, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe ([art. 17, comma 1, d.l. 13/2023 - PNRR 3](#)).

#### *4.1.3. Procedura semplificata di acquisto di beni e servizi informatici*

Nel caso di **procedura semplificata per gli acquisti di beni e servizi informatici** strumentali alla realizzazione del **PNRR** (ai sensi dell'art. 53, del d.l. 77/2021), l'**AgID non deve rendere pareri tecnici**, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali (nuovo comma 3-bis, dell'art. 53, del d.l. 77/2021, introdotto dall'[art. 18, comma 1, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#)).

#### *4.1.4. Digitalizzazione dei servizi e delle attività della P.A.*

Il Decreto Milleproroghe in commento, al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della P.A., proroga al **31 dicembre 2023** il termine di durata contrattuale non ancora scaduto al 28 febbraio 2023, con riferimento agli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla **Consip S.p.A.** e dai **soggetti aggregatori** aventi ad oggetto i servizi di **gestione e manutenzione dei sistemi IP** e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del **Sistema pubblico di connettività**.

I relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono **incrementati** in misura pari al **50%** del valore iniziale, **purché** detti strumenti **non siano già stati prorogati e incrementati** da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la **facoltà di recesso** dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro 15 giorni dal 28 febbraio 2023.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ([art. 1-ter del d.l. 198/2022 - Milleproroghe](#)).

## 4.2. Disposizioni transitorie e proroghe per diverse tipologie di appalti

### 4.2.1. Gare per servizi sostitutivi di mensa

Il decreto Milleproroghe in commento, nelle more di una riforma complessiva del settore dei servizi sostitutivi di mensa finalizzata a garantire una maggiore funzionalità del sistema anche attraverso la fissazione di una percentuale massima di sconto verso gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti agli esercizi convenzionati, proroga il periodo di operatività transitoria dell'art. 144, comma 6, del d.lgs 50/2016 (Codice contratti pubblici), in base al quale l'affidamento dei **servizi sostitutivi di mensa** avviene **esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (l'art. 144, comma 6, del Codice dei contratti pubblici individua anche i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti che il bando di gara deve stabilire).

In particolare, l'operatività di questa disciplina non termina più il 31 dicembre 2022 (come precedentemente previsto), bensì **fino alla data di acquisto dell'efficacia del decreto legislativo recante la nuova disciplina dei contratti pubblici** e comunque **non oltre il 30 giugno 2023** (art. 26-bis, comma 1, del d.l. 50/2022, come modificato dall'[art. 3, comma 5, del d.l. 198/2022 - Milleproroghe](#)).

Si ricorda che questa disciplina transitoria si applica alle procedure di scelta del contraente i cui bandi o avvisi siano stati **pubblicati dopo il 16 luglio 2022** oppure, in caso di contratti stipulati senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla predetta data, **non siano stati ancora inviati gli inviti** a presentare le offerte.

### 4.2.2. Elenco per procedure di acquisto negoziate di servizi di informazione

Il decreto Milleproroghe in commento prevede l'istituzione, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un apposito **elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale** da cui le PA, tra cui le università, sono autorizzate ad acquistare, attraverso l'uso della **procedura negoziata senza previa pubblicazione** di un bando di gara (ex art. 63, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016), **notiziari** generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali, anche di carattere video-fotografico ([art. 17, comma 2, del d.l. 198/2022 - Milleproroghe](#)).

### 4.2.3. Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori

Il decreto Milleproroghe estende anche all'anno **2023** la possibilità, già prevista per l'anno 2022, per i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici (di cui all'art. 142, comma 4, del d.lgs. 163/2006 - vecchio Codice dei Contratti pubblici e all'art. 164, comma 5, del d.lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici vigente) di **aggiornare**, utilizzando il prezzario di riferimento più recente, il **quadro economico o il computo metrico del progetto esecutivo**, in corso di approvazione o approvato al 18 maggio 2022, e in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l'avvio entro il 31 dicembre 2023 ([art. 10, comma 4-bis, del d.l. 198/2022 - Milleproroghe](#)).

Questa misura è finalizzata a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina.

#### 4.2.4. Incentivazione investimenti pubblici per contratti pubblici sopra soglia

Il decreto Milleproroghe proroga l'applicabilità fino al 30 settembre 2023 della disciplina di cui all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del d.l. 76/2020, estendendo la relativa normativa anche agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree ([art. 10, comma 8, del d.l. 198/2022 - Milleproroghe](#)).

Si ricorda che il citato art. 2, comma 3, ultimo periodo, del d.l. 76/2020 aveva previsto la possibilità di ricorrere, fino al 30 giugno 2023, alla procedura negoziata di cui all'articolo 63, del d.lgs 50/2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'articolo 35, del d.lgs. 50/2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, avevano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma per lo sviluppo di investimenti nelle aree sopra richiamate. La disposizione in esame, pertanto, proroga dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2023, la disciplina sopra descritta.

#### 4.2.5. Proroga prezziari per contratti pubblici

Il decreto Milleproroghe estende al **31 dicembre 2023** l'adozione dello **stato di avanzamento dei lavori** relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi del **prezzario** che le regioni dovevano adottare entro il 31 luglio del 2022 per tutti i contratti di lavori pubblici, compresi quelli affidati a un contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021 (art. 26, comma 8, primo periodo, del d.l. 50/2022, modificato dall'[art. 10, comma 11-duodecies, del d.l. 198/2022 - Milleproroghe](#)).

In tema di revisione dei prezzi vedi anche la [Legge di Bilancio 2023 - DOSSIER](#).

## 5. IMMOBILI E RESIDENZE UNIVERSITARIE

### 5.1. Edifici e residenze universitarie

#### 5.1.1. Immobili del demanio da destinare a residenze universitarie

Per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, l'**Agenzia del demanio**, sentito il MEF, individua quei **beni immobili inutilizzati di proprietà dello Stato** di cui cura la **gestione** che possono essere destinati ad **alloggi o residenze universitarie**, oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure di cui al PNRR.

**Non possono** essere presi in considerazione a tale scopo:

- gli immobili statali in uso o suscettibili di uso per finalità dello Stato;
- gli immobili statali in uso o suscettibili di uso per le finalità di cui all'[art. 2, comma 222, l. 191/2009](#);
- i beni per i quali siano in corso le procedure volte a consentirne l'uso per le predette finalità;



- i beni inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione di competenza delle medesima Agenzia ([art. 15, comma 1, d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

A tale scopo, fermo restando quanto previsto in materia di residenze universitarie, l'**Agenzia del demanio**, previa comunicazione al MEF, è autorizzata a utilizzare le risorse previste dalla legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia, per contribuire alla copertura degli oneri di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione in misura **non superiore al 30%** del quadro economico degli interventi necessari, anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre P.A., nonché con le risorse finanziate dal PNRR ([art. 15, comma 2, del Decreto PNRR 3](#) in commento).

Gli immobili così individuati possono essere destinati dall'Agenzia del demanio anche per la realizzazione di **impianti sportivi** finanziati nell'ambito del PNRR ([art. 15, comma 3, del Decreto PNRR 3](#) in commento).

Per realizzare questi interventi, l'Agenzia del demanio può:

- a) **modificare i piani degli investimenti**, nei limiti delle risorse stanziata a legislazione vigente;
- b) avviare iniziative di **partenariato pubblico-privato** in conformità alle regole Eurostat, in via prioritaria con i soggetti attuatori o con i beneficiari dei finanziamenti del PNRR,
  - attraverso l'affidamento in **concessione di beni immobili**, oppure
  - mediante l'affidamento della **progettazione, costruzione, ristrutturazione, recupero e gestione** delle residenze universitarie e degli impianti sportivi da realizzare sugli immobili individuati ai sensi della normativa vigente e previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie sui relativi bilanci pluriennali.

Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi in questione, le **amministrazioni pubbliche** e gli enti pubblici, se sono **oggetti attuatori** o beneficiari di finanziamenti nell'ambito delle misure del **PNRR**, possono avvalersi dei servizi di progettazione della **Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici** - nei limiti delle risorse stanziata a legislazione vigente - per la realizzazione di alloggi o residenze universitarie, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti ([art. 15, comma 4, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

### **Interventi delle Province autonome**

Le risorse di cui alla **legge di bilancio per il 2023** (l. 197/2022) finalizzate all'attuazione degli interventi per strutture residenziali universitarie di cui al decreto del MUR 1257/2021, possono essere assegnate anche agli interventi proposti dalle **Province autonome di Trento e Bolzano**, e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all'edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili ([art. 28, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

#### *5.1.2. Canoni locazioni passive*

Il decreto Milleproroghe in commento, allo scopo di contenere la spesa per locazioni passive da parte delle amministrazioni pubbliche, comprese le Università, ha esteso anche all'anno **2023** il **blocco dell'adeguamento alla variazione degli indici ISTAT dei canoni dovuti dalle PA** ([art. 3, comma 4, d.l. 198/2022 - Milleproroghe](#), che modifica l'art. 3, comma 1, del d.l. 95/2012).

### 5.1.3. IMU: proroga al 30 giugno 2023

Il decreto Milleproroghe in commento proroga al **30 giugno 2023** il termine attualmente fissato al 31 dicembre 2022 per la presentazione della **dichiarazione IMU 2022** (relativa all'anno 2021) **da parte degli enti non commerciali, pubblici e privati** ([art. 3, comma 1, d.l. 198/2022 - Milleproroghe](#), che modifica l'art. 35, comma 4, del d.l. 73/2022).

La proroga si è resa necessaria in quanto il modello dichiarativo, che dovrebbe recepire le novità in tema di “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, è ancora in via di ultimazione e dovrebbe essere disponibile per i contribuenti solo a partire dai primi mesi dell'anno 2023.

### 5.1.4. Mutui edilizia universitaria

Il decreto Milleproroghe in commento proroga al **31 dicembre 2023** il termine per l'erogazione delle somme residue relative ai **mutui concessi per l'edilizia universitaria** da parte della **Cassa depositi e prestiti S.p.a.**, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del MUR ([art. 6, comma 2, del d.l. 198/2022 - Milleproroghe](#), che modifica il comma 1145, ultimo periodo, dell'art. 1, della l. 205/2017).

## 5.2. Tutela dei beni culturali

### 5.2.1. SCIA per opere di manutenzione ordinaria su immobili tutelati

Secondo il Decreto PNRR 3 in commento, le opere di **manutenzione ordinaria** che **non comportino modifiche** delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, effettuate sugli **immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico tutelati** ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs 42/2004) e interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, sono consentite anche senza autorizzazione della Soprintendenza competente per territorio, **previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**: [art. 46, commi 1-4, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento.

La Soprintendenza competente per territorio, in caso di accertata **carenza dei requisiti e dei presupposti** sopra menzionati, adotta i **motivati provvedimenti di divieto** di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi eventuali effetti dannosi entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione. Decorso inutilmente detto termine, la soprintendenza adotta comunque i provvedimenti se sussistono i presupposti per **l'annullamento d'ufficio**.

Nel caso di **attestazioni false e non veritiere**, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal Capo VI del [DPR 445/2000](#) (TUDA: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), la Soprintendenza può:

- a) **inibire** la prosecuzione dei lavori;
- b) **ordinare l'eliminazione** delle opere già eseguite e il **ripristino dello stato** dei luoghi **anche dopo la scadenza** del termine di 30 giorni.

### 5.2.2. Verifica semplificata dell'interesse culturale

Il Decreto PNRR 3 in commento prevede che le funzioni di **tutela del patrimonio culturale** sono esercitate conformemente a **criteri omogenei e priorità** fissati dal



**Ministero della Cultura** (art. 3, comma 2, del d.lgs 42/2004, così modificato dall'[art. 46, comma 5, lett. a\), del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

Il **procedimento di verifica dell'interesse culturale** delle cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri Enti pubblici territoriali, ad ogni altro ente ed istituto pubblico ed a persone giuridiche private senza fine di lucro si conclude **entro 90** (non più 120) **giorni** dal ricevimento della richiesta (art. 12, comma 10, del d.lgs. 42/2004, così modificato dall'[art. 46, comma 5, lett. b\), n. 1, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

In caso di **inerzia**, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della Cultura, che provvede entro i successivi 30 giorni (nuovo comma 10-bis, dell'art. 12, del d.lgs 42/2004, introdotto dall'[art. 46, comma 5, lett. b\), n. 2, del d.l. 13/2023 - PNRR 3](#) in commento).

### 5.2.3. Normativa antincendio nei luoghi della cultura

Il Decreto Milleproroghe in commento proroga dal 31 dicembre 2023 al **31 dicembre 2024** il termine ultimo entro cui deve procedersi all'**adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi** o alle eventuali prescrizioni di sicurezza impartite, con riferimento a istituti, **luoghi della cultura** e sedi del Ministero della cultura, nonché alle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi (art. 1, comma 567, della l. 145/2018, modificato dall'[art. 5, comma 5-quater, d.l. 198/2022 - Milleproroghe](#)).

## 6. AREA SANITARIA

### 6.1. Proroga per incarichi temporanei in ambito sanitario

#### 6.1.1. Incarichi temporanei a medici iscritti all'ordine

Il decreto Milleproroghe proroga **fino al 31 dicembre 2023** la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere al reclutamento, nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente, di laureati in medicina e chirurgia, **abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale, con incarichi di lavoro autonomo**, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a 6 mesi, **in deroga** all'art. 7 del d.lgs. 165/2001, e all'art. 6 del d.l. 78/2010 ([art. 4, comma 3, del d.l. 198/2022 - Milleproroghe](#), che proroga la deroga introdotta durante l'emergenza pandemica dall'art. 2-bis, comma 3, del d.l. 18/2020, c.d. Cura Italia).

#### 6.1.2. Conferimento di incarichi a tempo determinato nell'ambito del SSN

Il Decreto Milleproroghe ([art. 4, comma 3-bis](#)) proroga **fino al 31 dicembre 2023** (prima era fino al 31 dicembre 2022) la possibilità per gli **enti del Servizio sanitario nazionale**, di conferire:

- **incarichi di lavoro autonomo**, anche per il 2023, limitatamente ai **medici specializzandi** (iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione);
- incarichi individuali a tempo determinato mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale, al **personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari**, anche mediante proroga degli incarichi già conferiti.

I conferimenti devono avvenire nei limiti di spesa consentiti per il proprio personale e in caso di impossibilità di utilizzare personale già in servizio e di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore (art. 1, comma 268, lett. a), della legge 234/2021, modificato dall'[art. 4, comma 3-bis, del d.l. 198/2022 - Milleproroghe](#)).

#### *6.1.3. Incarichi temporanei a medici in formazione specialistica o di medicina generale*

Il Decreto Milleproroghe ha differito dal 31 dicembre 2022 al **31 dicembre 2023** il termine finale di applicazione di una **disciplina transitoria** che consente:

- ai **medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale** l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale;
- ai **medici abilitati**, anche durante la loro iscrizione ai **corsi di formazione specialistica** (presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) o ai **corsi di formazione specifica in medicina generale**, l'assunzione di incarichi **provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale** e **l'iscrizione negli elenchi** della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica;
- ai **medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria** l'assunzione di incarichi **provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta**.

A tal fine l'[art. 4, comma 9 del d.l. 198/2022 \(Milleproroghe\)](#) ha modificato l'art. 4, comma 2, del d.l. 228/2021.

#### *6.1.4. Assunzione part-time di specializzandi*

In sede di conversione in legge del Decreto Milleproroghe è stata differita dal 31 dicembre 2023 al **31 dicembre 2025** l'applicabilità della disciplina transitoria che consente agli enti ed aziende del **Servizio sanitario nazionale**, e alle **strutture sanitarie private accreditate** ed appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, di assumere **a tempo determinato e con orario a tempo parziale i medici specializzandi** iscritti all'ultimo anno di corso e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate (art. 1, comma 548-bis, primo periodo, legge 145/2018, modificato dall'[art. 4-ter, comma 1, lett. a\), del d.l. 198/2022 - Milleproroghe](#)).

## **6.2. Credito d'imposta per attività in regime di impresa dei Policlinici**

Il Decreto Milleproroghe, in sede di conversione in legge, ha esteso per l'anno 2023 anche alle attività istituzionali esercitate **in regime d'impresa** l'ambito di applicazione della disciplina del d.l. n. 162/2019, il quale prevede l'attribuzione di un credito d'imposta ai policlinici universitari non costituiti in azienda, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa, a condizione che si avvalgono di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85% del personale in servizio in ciascun periodo d'imposta nel quale è utilizzato il credito d'imposta (art. 25, comma 4-duodecies, del d.l.162/2019, modificato dall'[art. 4, comma 8-quater del d.l. 198/2022 - Milleproroghe](#)).

Per l'anno **2023**, questo **credito d'imposta** è attribuito, alle **medesime condizioni**, fermo restando il limite massimo di **10 milioni di euro** per l'anno 2023, ma estendendolo anche all'ambito delle attività istituzionali esercitate **in regime d'impresa**.

L'efficacia delle predette misure è subordinata **all'autorizzazione** della Commissione europea, su richiesta del Ministero della salute, relativamente alla disciplina degli **aiuti di Stato**.

Non viene richiesta l'autorizzazione relativa agli aiuti di Stato per l'erogazione dei finanziamenti alle aziende ospedaliere, subordinatamente alla costituzione dell'azienda con legge regionale e alla sottoscrizione del protocollo d'intesa tra università ed azienda ospedaliera (art. 4, comma 8-octies, del d.l. 183/2020, modificato dall'[art. 4, comma 9-decies del d.l. 198/2022 - Milleproroghe](#)).